



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Dott.ssa Clotilde Fierro   | PRESIDENTE       |
| Dott. Michele Milani       | CONSIGLIERE Rel. |
| Dott.ssa Patrizia Visaggi  | CONSIGLIERE      |
| ha pronunciato la seguente |                  |

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1082 /2017** R.G.L.

**BERNOCCO Federico**, (c.f. BRNFRC74S12B111P), res.te a Cherasco (CN), rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso in appello dall'Avv. Emanuele Antonaci del Foro di Roma, il quale elegge domicilio ai sensi della l.179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata *emanueleantonaci@ordineavvocatiroma.org*.

**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (ADER),**  
(c.f. 13756881002), in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di

Torino, domiciliataria in via Arsenale n.21

**APPELLATA**

**E**

**I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** -, Ente di diritto pubblico – C.F. 80078750587 – con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps, **S.C.C.I. S.p.A.**, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998, nonché della procura a rogito della dott.essa Laura Mattielli, Notaio in Tivoli, n. rep. 37521/racc.5762 del 3 luglio 2014, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Franca Borla e Marina Cappiello per procure generali alle liti del 23 luglio 2015 a rogito dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9/C presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell'Istituto.

**APPELLATO**

**Oggetto: altre ipotesi**

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:**

come da ricorso depositato in data 20.12.2017

**Per l' Agenzia delle Entrate Riscossione:**

come da atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 6.5.2019

**Per l'Inps:**

come da memoria difensiva depositata in data 12.11.2018



### FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Cuneo BERNOCCO Federico ha proposto opposizione con riferimento ad una serie di cartelle (9) relative a crediti previdenziali, asseritamente notificate fra il 2008 e il 2011, deducendo di non avere mai ricevuto notifica (o di non avere ricevuto notifica regolare e valida) e proponendo una serie di eccezioni fra le quali quella di prescrizione.

Si sono costituiti in giudizio l'INPS ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE spa, che hanno chiesto la reiezione delle domande proposte con il ricorso introduttivo, producendo la documentazione relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, nonché, quali ulteriori atti interruttivi della prescrizione, l'istanza di rateizzazione presentata dal ricorrente del 6.5.2016 e l'atto di intervento in sede esecutiva di Equitalia del 12.3.2013.

Con sent. n. 176/2017 del 20.6.2017 Giudice ha respinto il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite nei confronti delle due parti convenute.

Ha proposto appello BERNOCCO Federico chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione spa), si è costituita in giudizio con procura rilasciata ad avvocato del libero foro e ha chiesto nel merito la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.



Con ordinanza del 6.12.2018 la corte ha rilevato la nullità della procura rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ad avvocato del libero foro ed ha assegnato termine all'ente, ex art.182 c.p.c., per la regolarizzazione del mandato.

Con atto depositato in data 6.5.2019 per l'Agenzia si è costituita l'Avvocatura dello Stato che, in via principale ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 6.12.2018, ed in via subordinata ha richiamato le conclusioni già assunte nella precedente memoria difensiva.

All'udienza del 23.5.2019, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

La rilevata nullità della procura conferita dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ad avvocato del libero foro, rispetto alla quale (anche in risposta alle osservazioni proposte in via principale dall'Avvocatura dello Stato), vengono riproposte le argomentazioni già espresse con l'ordinanza del 6.12.2018, risulta sanata ex art.156 c.p.c. per effetto della costituzione in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Ciò premesso, il tribunale ha respinto nel merito le ragioni del ricorrente con le seguenti argomentazioni:

- Dal momento che le produzioni dell'Inps e di Equitalia provano che è stata effettuata regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali citate nel ricorso introduttivo, non essendo intervenuta opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica, non è più contestabile nel merito la pretesa



creditoria dell'Inps portata da dette cartelle;

- Quanto all'eventuale effetto estintivo determinato dal compimento della prescrizione nel periodo successivo alla notifica delle cartelle (non opposte), si deve rigettare l'eccezione proposta dal ricorrente;
- Infatti, anche considerando l'applicabilità del termine quinquennale, considerando che la notifica delle cartelle è avvenuta tra il 2.10.2008 ed il 3.4.2011, la prescrizione risulta interrotta dapprima per effetto dell'atto di intervento di Equitalia in data 12.3.2013 nella procedura esecutiva presso il tribunale di Alba, e successivamente con l'istanza di rateizzazione costituente riconoscimento di debito presentata dal Bernocco in data 6.6.2016.

Appella Federico Bernocco insistendo nell'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali, in particolare contestando l'effetto interruttivo degli atti citati dalla sentenza impugnata.

L'appello è infondato.

Fermo restando l'effetto di irretrattabilità del credito previdenziale derivato dalla mancata opposizione alle cartelle nel termine di 40 giorni dalle notifiche (intervenute tra il 2.10.2008 ed il 3.4.2011), con riferimento al periodo successivo, il primo giudice ha individuato due atti interruttivi, rappresentati rispettivamente dall'intervento di Equitalia del 12.3.2013 in una procedura esecutiva promossa da un terzo creditore nei confronti del Bernocco presso il tribunale di Alba e nell'istanza di rateizzazione del debito previdenziale presentata dal Bernocco in



data 6.6.2016.

Con riferimento ad entrambi gli atti le valutazioni del tribunale sono sorrette dal riferimento all'orientamento puntuale della Corte di legittimità, peraltro già condiviso da questa corte territoriale in precedenti pronunce relative agli stessi temi qui trattati.

Le considerazioni svolte dall'appellante che intende far valere un orientamento di legittimità asseritamente contrapposto non colgono nel segno, in quanto si riferiscono a vicende fattuali diverse da quelle qui esaminate.

In particolare, la sent. 3347/17, che ritiene che atti quali la domanda di rateizzazione non abbia l'effetto di precludere le contestazioni in ordine all'an debeatur di cartelle esattoriali, si riferisce ai crediti del contribuente in materia tributaria, mentre la pronuncia citata dal tribunale di Cuneo (Cass. n.5/16) si riferisce puntualmente all'istanza di rateazione presentata dal datore di lavoro per il versamento dei contributi assicurativi.

Quanto alle pronunce di Cassazione che escludono efficacia interruttiva ad atti di intervento in sede esecutiva (Cass. 24116/16; 10608/01), si tratta di casi in cui il creditore interviene nel procedimento esecutivo non nei confronti del proprio debitore, ma nei confronti di un terzo (nel caso di specie proprietario del bene e datore di ipoteca).

Viceversa, con l'atto di intervento esaminato dal primo giudice esistono tutte le condizioni per dedurre l'efficacia interruttiva, posto che si tratta di intervento del soggetto abilitato alla



riscossione (anche) del credito previdenziale nei confronti del debitore odierno appellante.

Per le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

**P . Q . M .**

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare alle appellate le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario, in favore di ciascuna parte;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 23.5.2019

**IL CONSIGLIERE Est.**

Dott. Michele MILANI

**LA PRESIDENTE**

Dott.ssa Clotilde FIERRO



